



TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE PENALE

DISPOSITIVO DI SENTENZA E
CONTESTUALE
MOTIVAZIONE

(artt. 530, 544 e segg., 549 c.p.p)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino dott.ssa Viviana Centola alla pubblica udienza del 6 aprile 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante dispositivo e contestuale motivazione la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

nato il

ed ivi

residente alla

ove è

elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;

Libero assente ex art. 420 comma terzo bis c.p.

Imputato

(come da foglio allegato)

Depositata
Oggi ...06.04.2018.....
Il Cancelliere

Avviso ed estratto
Contumaciale ex art.548 c.p.p.

Notificato il

al P.G. -Napoli il

al P.M. Sede ex art.15 Reg.Es.
c.p.p., il

Proposto appello/ricorso

da

il

Passata in giudicato il

Il Cancelliere

Estr.Es. P.M.

il

Estr.Es. Questura

il

Estr.Es. Uff.Reperti

il

Campione Penale

N.

Redatta scheda

il

Del reato p. e p. dall'art. 186 comma 1, 2 lett c e 2 bis C.d.S. (D.P.R. 285/92 come modificato dal DL 23.05.2008 n.92 conv. nella legge 24.07.2008 n.125), perché guidava l'autovettura tg. BH 390 VI in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche provocando un incidente stradale ed evidenziando, a seguito dell'accertamento, un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l e pari a 2,5 g/l.

Acc.to in Cassano il 22.10.2015



Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa Anna Maria Greco;

La difesa: Avv. Michele D'Agnesi, di fiducia, presente;

Le parti hanno così concluso:

Il P.M.: condanna ad 1 anno di arresto ed € 3.000,00 di ammenda;

La difesa: eccepisce la nullità del verbale di accertamento, assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine minimo della pena e benefici di legge.

Fatto e diritto

Con decreto emesso in data 3 luglio 2017, veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino in composizione monocratica per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

All'udienza del 7 novembre 2017, vista la regolarità della notifica all'imputato e la nomina di difensore di fiducia, dichiarata l'assenza dell'imputato, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti ed acquisita la documentazione prodotta dal Pm e si rinviava per esame dei testi del Pm. All'udienza odierna del 6 aprile 2018, la difesa eccepiva l'inutilizzabilità dell'esito delle analisi acquisite per il mancato avviso al [redacted] di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. ed il Giudice, riservata all'esito dell'istruttoria la decisione in ordine alla eccezione, disponeva di procedere oltre, quindi, si acquisiva con il consenso delle parti l'informativa di reato redatta dai Cc di Montella del 9 novembre 2015, pertanto il Pm rinunciava all'esame dei propri testi di lista ed il Tribunale, vista la mancata opposizione della difesa, revocava l'ordinanza ammissiva dell'esame dei predetti testi; quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria ed utilizzabili gli atti acquisiti, si invitavano le parti alla discussione e le parti concludevano come in epigrafe. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo con contestuale motivazione.

Si ritiene che l'odierno imputato va assolto per mancanza di prova sulla sussistenza del fatto, in quanto è fondata l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità dell'esito del prelievo ematico e pertanto, in mancanza di un

accertamento del tasso alcolemico, e di altre prove sintomatiche dello stato di ebbrezza alcolica, l'imputato va mandato assolto per insussistenza del fatto.

Questi i fatti emersi dall'istruttoria.

Dall'esame degli atti acquisiti è emerso che il giorno 22 ottobre 2015, l'odierno imputato verso le ore 18.00 in Cassano Irpino, sulla SS 7 bis, rimaneva coinvolto in un incidente stradale. Gli agenti dei Cc di Montella constatavano che il sinistro vedeva coinvolto solo il [redacted] p, conducente del veicolo FIAT ULYSSE targato BH390VJ. Dai rilievi eseguiti, emergeva che il [redacted] nel tratto in curva aveva perso il controllo del veicolo, uscendo fuori dalla sede stradale ed era andato a collidere contro il guard-rail ivi installato e si era ribaltato, fermandosi al centro della carreggiata. All'atto dell'intervento dei militari sul luogo del sinistro il [redacted] era stato già trasportato con l'ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale. Come si legge nella relazione di incidente stradale, i militari, informati dal medico del 118 del fatto che "il guidatore appariva in stato di ebbrezza" e visto il sinistro provocato, facevano richiesta per gli accertamenti con prelievo di campioni biologici per accertare se si trovasse in condizioni di alterazioni psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti psicotrope (cfr. vedi richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ex art. 354 c.p.p. presentata dalla Pg alle ore 19.05 del 22.10.2015 all'ospedale di Avellino).

L'accertamento eseguito dalla struttura sanitaria permise di appurare che [redacted] [redacted] aveva nel sangue un tasso di alcolemia di 2,5 g/l (vd. esito esami ematici del 22.10.2015 ore 21.24).

Come risulta dal verbale di accertamenti urgenti in atti, nè nella immediatezza, nè prima del prelievo ematico, è stato dato avviso all'odierno imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p..

A seguito del predetto sinistro, l'imputato riportava lesioni consistite in "trauma contusivo toracico - addominale, ferita l.c. della regione frontale, ferite escoriate del naso e del viso" con prognosi di giorni otto. (cfr. relazione incidente stradale).

Il veicolo coinvolto nel sinistro ed intestato al [redacted] veniva sottoposto a sequestro.

In via preliminare, è fondata l'eccezione sollevata dalla difesa di inutilizzabilità

dell'accertamento tecnico irripetibile, costituito dal prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato presso l'Ospedale, in quanto non preceduto dall'avvertimento da parte delle forze di polizia del suo diritto di farsi assistere da difensore di fiducia.

Al riguardo va rilevato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che nel caso in cui l'accertamento del tasso alcoolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell'art. 354 c.p.p., commi 2 e 3. A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi tramite etilometro, vuoi previo prelievo ematico all'interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di una attività di polizia amministrativa (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rizzi, Rv. 239404).

Nè torna applicabile l'art. 354, commi 2 e 3, codice di rito nel caso di prelievo ematico (poi legittimamente utilizzato ai fini all'accertamento dell'etilemia) eseguito a fini terapeutici, nell'ambito di apposito protocollo medico, nei confronti di soggetto ricoverato in via d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale qualora non si configuri alcun indizio di reato (Cfr. Sez. 4, n. 34145 del 21/12/2011, dep. 2012, Invernizzi, Rv. 253746). A contrario, deve essere ricondotta, invece, a vera e propria attività di P.G. l'accertamento *de quo* eseguito esclusivamente su richiesta della Polizia stradale. In tal caso la relativa certificazione (utilizzabile ai fini di prova nel procedimento anche a prescindere dal consenso dell'interessato: cfr. Cass. Sez. 4, n. 34116 del 24/04/2014, Giglio, non massimata; Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933; Sez. 4, n. 1827 del 04/11/2009, Boraco, Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118 del 09/12/2008, dep. 2009, Ahmetovic, Rv. 242834) costituisce il risultato di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche compiuta dalla P.G. a mezzo di persone di queste in possesso (art. 348 c.p.p., comma 4). L'atto soggiace quindi, quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all'art. 431 cod. proc. pen. (così, in motivazione, cfr. cass. Sez. 4, n. 38458

del 04/06/2013, Grazioli). Di talché, ove, nel caso concreto, l'accertamento del tasso alcoolemico integri i presupposti dell'atto urgente ed indifferibile di P.G., la polizia giudiziaria, prima del compimento dell'atto, è tenuta, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere, alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato, o, se nominato, non sia comparso. (cfr. Cass. Sez. F, Sentenza n. 34886 del 2015).

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcoolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 51284 del 10/10/2017).

Nel caso di specie, ricorre tale ultima condizione essendo emerso dagli atti acquisiti, in particolare dalla informativa di reato e dalla relazione di incidente stradale, che il prelievo ematico è stato eseguito non nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico, attivato in occasione del ricovero del prevenuto nella struttura ospedaliera in conseguenza del sinistro, ma esclusivamente in ragione della richiesta in tal senso rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia, come emerge sia dalla richiesta di analisi in atti della Pg., sia dall'esito della analisi, ove si fa riferimento a tale richiesta, e tale accertamento è stato eseguito dopo che erano già emersi indizi per una notizia di reato a carico del [REDACTED] (dato che si riscontrava nella immediatezza che il [REDACTED] aveva provocato un sinistro, perdendo il controllo del veicolo con buone condizioni della strada ed atteso quanto appresso nella immediatezza dal medico del 118).

Ne consegue che il prelievo ematico richiesto dalla Pg. costituiva atto urgente ed irripetibile ex art. 354 c.p.p. per il quale andava dato al [REDACTED] il previo avviso di farsi assistere da un difensore.

Ugualmente, è emerso dal verbale di accertamenti urgenti eseguito, che prima del compimento di tali analisi, non è stato dato l'avviso all'imputato di farsi assistere da un difensore.

Ciò premesso va rammentato, poi, che, secondo giurisprudenza consolidata, la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta, ma c.d. a regime intermedio.

Quanto al termine per proporre la relativa eccezione le Sezioni Unite della S.C., con noto recente arresto, risolvendo precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).

Nel caso di specie, tale termine risulta rispettato, in quanto l'eccezione è stata sollevata nel corso del presente giudizio, all'udienza odierna del 6 aprile 2018, fissata per l'istruttoria e ribadita in sede di discussione e la nullità che deriva dalla predetta omissione non può pertanto considerarsi sanata.

Va chiarito, peraltro, che essa incide non su tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile, ma (solo) sul procedimento di assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello di rendere inutilizzabile a fini probatori l'esito di quell'accertamento.

Ne consegue, quindi, che va accolta l'eccezione e dichiarata la nullità del prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato il 22 ottobre 2015, con conseguente inutilizzabilità del risultato delle analisi eseguite, acquisito in atti.

In ordine, alla sussistenza di altri elementi di prova utilizzabili, va ricordato quanto alle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza, esse non sono imposte dall'art. 186 c.d.s., poiché è agevole ricavare dalla lettura della norma che è possibile tanto ricorrere ad un accertamento puramente indiziario (seppur conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 192, comma 2, c.p.p.)

sulla base delle cosiddette circostanze sintomatiche, quanto procedere ad accertamenti strumentali. Ed invero il terzo comma della norma in questione prevede che gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive del Ministro dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi e non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili; il successivo quarto comma prevede che, quando gli accertamenti appena indicati abbiano dato esito positivo, nonché in caso di incidente, nonché quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi della Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando l'interessato presso il più vicino ufficio o comando.

In coerenza con questo principio, la costante giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che lo stato di ebbrezza del conducente di un'autovettura può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedure indicate nell'articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, ecc.); così come, del resto, può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (cfr., tra le più recenti, Cass. Pen., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 43313 e 11 febbraio 2009, n. 8805; cfr. altresì Cassazione penale, sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38438, nella cui motivazione può tra l'altro leggersi che una motivazione "logica ed esauriente" è particolarmente imposta, quando la condanna si basi su elementi diversi dagli esiti dell'etilometro", laddove si consideri che il reato non si basa genericamente sull'apprezzamento dello stato di ebbrezza, bensì,

specificamente, sul superamento di una particolare "soglia" di questa (tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro). Il sistema che disciplina la materia, infatti, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Ciò che spiega come il principio del libero convincimento e l'assenza di una prova legale per fondare la responsabilità non possano estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all'uso di sostanze alcoliche sia sempre e tout court idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice).

Applicando i predetti principi di diritto al caso di specie, attesa l'inutilizzabilità degli esami ematici, non emergono dall'istruttoria svolta altri elementi di prova dello stato di ebbrezza in cui si trovava l'imputato nel mentre era alla guida del suo veicolo.

Pertanto, l'imputato va mandato assolto, per carenza di prova, sulla sussistenza del fatto.

In ordine al veicolo in sequestro, non sussistendo in caso assolutorio ipotesi di confisca obbligatoria, ne va disposta la restituzione all'avente diritto.

P.O.M.

letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato XXXXXXXXXX dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste;

dispone la restituzione del veicolo in sequestro all'avente diritto.

Avellino, il 6 aprile 2018

Il Giudice

dott.ssa Viviana Centola
Viviana Centola